

Al via il credito d'imposta "ZES unica" per agricoltura primaria, pesca e acquacoltura

19 NOVEMBRE 2024 | N. 41

di Elena Pilastro

In questa informativa...

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 18 settembre 2024, è divenuto pienamente operativo il credito d'imposta, istituito dall'art. 16-bis, D.L. 19 settembre 2023, n. 124, a favore delle imprese attive nei settori dell'agricoltura primaria, della pesca e dell'acquacoltura, che, dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024, abbiano realizzato investimenti nella c.d. "ZES unica". Dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, i soggetti interessati sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili, sostenute per gli investimenti effettuati nel citato periodo.

L'articolo 16-bis, D.L. 19 settembre 2023, n. 124, introdotto dall'articolo 1, comma 7, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, ha introdotto un **credito d'imposta** a favore delle **imprese** che, **dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024**, abbiano effettuato **investimenti** nei settori della **produzione primaria di prodotti agricoli, forestale**, della **pesca** e dell'**acquacoltura**, in strutture produttive situate nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (c.d. "ZES unica").

Con **D.M. 18 settembre 2024**, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre, n. 264, sono state definite le **modalità di attuazione** dell'agevolazione in esame.



Con **Provvedimento 18 novembre 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di comunicazione** con le relative istruzioni per l'utilizzo del credito d'imposta.

Le istruzioni per la compilazione del **modello F24** saranno invece rese note con apposita Risoluzione di prossima emanazione.

Ambito soggettivo

L'art. 2, D.M. 18 settembre 2024, prevede che possono accedere all'agevolazione:

→ le **imprese attive** nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli** (di cui all'Allegato I, TFUE);

→ le **imprese attive** nel **settore forestale**;

→ le **microimprese**, le **piccole e medie imprese attive** nel settore della **pesca** e **acquacoltura**,

indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, già operative oppure che si insedieranno nella ZES unica.

Il citato articolo 2 specifica, altresì, che sono **escluse**:

- le imprese destinatarie di **ordini di recupero** pendenti a seguito di una decisione della Commissione europea, che dichiara gli **aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno** (conformemente all'art. 1, comma 4, lettera a), Regolamento (UE) 2022/2472);
- le **imprese in difficoltà** ai sensi dell'art. 1, comma 5, Regolamento (UE) 2022/2472;
- le **grandi imprese attive** nella **produzione e trasformazione** dei **prodotti** della **pesca** e dell'**acquacoltura**;
- le **imprese** specificamente individuate all'**art. 1, Regolamento (UE) 2022/2473**.

Ambito oggettivo

L'articolo 1, comma 2, D.M. 18 settembre 2024, sulla base di quanto già previsto dall'articolo 16-bis, comma 2, D.L. n. 124/2023, ammette al beneficio gli **investimenti** nei **settori dell'agricoltura primaria, forestale, della pesca e dell'acquacoltura**, effettuati nell'ambito della **ZES unica, dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024**, concernenti:

- l'**acquisto**, anche mediante contratti di **locazione finanziaria**, di **nuovi macchinari, impianti ed attrezzature** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- l'**acquisto di terreni**;
- l'**acquisizione**, la **realizzazione** o l'**ampliamento** di **immobili strumentali** ai suddetti investimenti, purché rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale, delle zone rurali ed ittico.



*Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, D.M. 18 settembre 2024, gli **immobili** oggetto di investimento devono essere **effettivamente utilizzati** per l'esercizio dell'attività nella **struttura produttiva ubicata nella zona di riferimento**. Si segnala, inoltre, che:*

- il **valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato**;
- **non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a € 50.000**.

Ai sensi dell'articolo 3, D.M. 18 settembre 2024:

- per la determinazione del **momento** in cui gli investimenti si considerano effettuati e del **valore** dei beni ammissibili, si tiene conto delle disposizioni di cui agli **articoli 109, commi 1 e 2, e 110, TUIR**, a prescindere dai principi contabili adottati (comma 1);
- ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'**imposta sul valore aggiunto** non costituisce una componente del costo, tranne nei casi in cui risulti indetraibile, ai sensi della normativa vigente.

Imprese operanti nei settori agricolo e forestale

Il Capo II del D.M. 18 settembre 2024 definisce le disposizioni applicabili alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale. In particolare:

- l'articolo 8 definisce i **requisiti** per beneficiare dell'aiuto e gli **investimenti ammissibili** per le imprese attive nella produzione primaria di **prodotti agricoli** e per le imprese attive nel **settore forestale**;
- l'articolo 9 individua i **costi** ammissibili per le **microimprese, piccole e medie imprese** attive nella **produzione primaria di prodotti agricoli**;
- l'articolo 10 definisce i **costi** ammissibili per **grandi imprese** attive nella **produzione primaria di prodotti agricoli**;
- l'articolo 11 elenca i **costi** ammissibili relativi agli **aiuti alla forestazione e all'imboschimento** in favore delle imprese attive nel settore **forestale**;
- l'articolo 12 definisce i **costi** ammissibili relativi agli aiuti ai **sistemi agroforestali** in favore delle imprese attive nel **settore forestale**.

Imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Il Capo III del D.M. 18 settembre 2024 definisce le disposizioni applicabili alle imprese attive nel **settore della pesca e dell'acquacoltura**.

In particolare:

- l'articolo 14 definisce gli investimenti ammissibili per le **piccole-medie imprese** attive nei citati settori **pesca e acquacoltura**;

- l'articolo 15 individua gli investimenti per la promozione della **salute**, della **sicurezza** e delle **condizioni di lavoro** dei **pescatori**;
- l'articolo 16 elenca gli investimenti volti a migliorare l'**efficienza energetica** e a mitigare gli effetti dei **cambiamenti climatici**;
- l'articolo 17 elenca gli aiuti per i **porti di pesca**, i luoghi di **sbarco**, le **sale** per la **vendita all'asta** e i **ripari** di pesca;
- l'articolo 18 individua gli investimenti che aumentano la **produttività** o hanno **effetti positivi** nel settore dell'**acquacoltura**.
- l'articolo 18 individua gli investimenti intesi ad **aumentare il potenziale** dei siti di acquacoltura.


Determinazione del credito d'imposta spettante

Il credito d'imposta è **commisurato alla quota del costo complessivo** dei beni agevolabili.

Nel caso di investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, il credito d'imposta è determinato considerando il **costo sostenuto dal locatore per l'acquisto** dei beni, **al netto delle spese di manutenzione** (art. 3, comma 2, D.M. 18 settembre 2024).



*Il beneficio in esame è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo** di **€ 40 milioni** per l'anno 2024 (art. 1, comma 4, D.M. 18 settembre 2024).*



Ai fini del rispetto del suddetto limite di spesa, l'art. 4, comma 4, D.M. 18 settembre 2024, dispone che l'**ammontare massimo** del credito d'imposta **fruibile** è pari al **beneficio richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate, da emanarsi entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di prenotazione dell'agevolazione, ossia **entro il 27 gennaio 2025**.

Tale percentuale deve essere determinata **rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti**; pertanto, nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Misura del beneficio per le imprese del settore agricolo e forestale

L'articolo 13 del Decreto dispone che la **determinazione della percentuale** del credito d'imposta per le imprese attive nella produzione primaria di **prodotti agricoli** è effettuata nella misura del **65% dei costi ammissibili**, in conformità alle disposizioni europee.

L'intensità di aiuto può essere **aumentata fino all'80%** per:

- investimenti legati a uno o più obiettivi specifici di **carattere ambientale e climatico** o al **benessere degli animali**;
- investimenti da parte di **giovani agricoltori** così come individuati all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022.

La determinazione della percentuale del credito d'imposta per le imprese attive nel **settore forestale** è effettuata nella misura del **100% dei costi ammissibili**. Resta salva la possibilità di riduzione.



*Si noti che con apposito Provvedimento, l'Agenzia delle Entrate potrebbe disporre la **riduzione proporzionale delle percentuali** sopra indicate, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa ammissibile.*

Modalità di accesso all'agevolazione

Ai sensi dell'articolo 4, D.M. 18 settembre 2024, **per accedere al beneficio** in esame, i soggetti interessati sono tenuti a **comunicare** all'Agenzia delle Entrate, **dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025**, l'**ammontare delle spese ammissibili sostenute**.



Con **Provvedimento 18 novembre 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di comunicazione** con le relative istruzioni per l'utilizzo del credito d'imposta, definendo inoltre le relative **modalità di trasmissione**.



Nel medesimo periodo, è altresì possibile inviare una **nuova comunicazione**, che **sostituisce** integralmente quella precedentemente trasmessa.


Le **medesime tempistiche e modalità** di comunicazione valgono anche per l'eventuale **rinuncia** al beneficio precedentemente prenotato.



Ai sensi dell'articolo 5, comma 11, D.M. 18 settembre 2024, l'**effettivo sostenimento delle spese ammissibili** e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita **certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti**. In caso di imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 39/2010.

Utilizzo del credito d'imposta

Come stabilito dall'articolo 5, comma 1, D.M. 18 settembre 2024, il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento, **a decorrere dal giorno lavorativo successivo dalla pubblicazione del Provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate, **che fissa la percentuale del credito spettante**.



Le istruzioni per la compilazione del **modello F24** saranno invece rese note con apposita Risoluzione di prossima emanazione.



L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione **non deve eccedere l'importo fruibile**, determinato ai sensi dell'articolo 4, D.M. 18 settembre 2024, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Qualora l'ammontare del credito d'imposta sia **superiore a € 150.000**, l'agevolazione è fruibile in seguito all'espletamento delle **verifiche "antimafia"** previste dal D.Lgs. n. 159/2011: in **assenza di motivi ostativi**, l'Agenzia delle Entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito in compensazione (art. 5, comma 1, D.M. 18 settembre 2024).



*Si ricorda che il credito d'imposta in esame deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta nel corso del quale è maturato** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai **periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo** (art. 5, comma 3, D.M. 18 settembre 2024).*

Ai sensi dell'articolo 5, D.M. 18 settembre 2024, il **credito d'imposta** viene **rideterminato**:

- se i beni agevolati **non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo** a quello della loro **acquisizione o ultimazione** (comma 5);
- se, **entro il quinto periodo d'imposta successivo** a quello nel quale sono **entrati in funzione**, i beni sono **dismessi, ceduti** a terzi, destinati a **finalità estranee all'esercizio dell'impresa** ovvero destinati a **strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione (comma 6). Per i **beni acquisiti in locazione finanziaria**, tale precisazione si applica anche se non viene esercitato il riscatto (comma 7).

Cumulabilità con altre agevolazioni

È **esclusa** la **cumulabilità** del beneficio in esame **con aiuti "de minimis"** che abbiano ad oggetto i **medesimi costi** ammessi al beneficio, se tale cumulo porta al **superamento dell'intensità di aiuto** previste dal Decreto in esame. Il credito d'imposta è, tuttavia, **cumulabile**:

- con **altri aiuti di Stato**, purché le misure riguardino **costi ammissibili diversi** da quelli ammessi all'agevolazione;
- con **altri aiuti di Stato**, in relazione agli **stessi costi ammissibili**, unicamente se tale cumulo **non** porta al **superamento dell'intensità di aiuto**;
- nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con **altre misure agevolative**, che **non** siano **qualificabili come aiuti di Stato** ai sensi dell'art. 107, TFUE, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, D.L. n. 19/2024 (incumulabilità con credito d'imposta 5.0).



*Nella comunicazione di prenotazione del credito d'imposta, le imprese sono tenute a **dichiarare** l'eventuale **fruizione di altri aiuti di Stato e di aiuti de minimis** in relazione ai **medesimi costi ammissibili** comunicati, nonché che il relativo cumulo **non determina il superamento dell'intensità di aiuto** più elevata, o dell'importo di aiuto più elevato, consentita dalla disciplina europea di riferimento.*

Decadenza dal beneficio

Le imprese beneficiarie devono **mantenere** la loro **attività nella ZES unica** per **almeno cinque anni** dopo il completamento dell'investimento, **pena la decadenza** dai benefici goduti (art. 5, comma 8, D.M. 18 settembre 2024).

Le suddette imprese decadono altresì:

- in caso di accertamento dell'**insussistenza** di uno dei **requisiti** previsti;
- qualora la documentazione presentata contenga **elementi non veritieri**, ovvero laddove le **dichiarazioni** rese risultino **false**.

Controlli

L'articolo 6, D.M. 18 settembre 2024, prevede che l'Amministrazione finanziaria eserciti l'**attività di controllo** ai sensi degli articoli 31 e seguenti, D.P.R. n. 600/1973.

Qualora il **credito d'imposta** sia **indebitamente utilizzato** (in tutto o in parte), sono irrogate le **sanzioni** di cui al D.Lgs. n. 471/1997, e applicati gli **interessi** dovuti ai sensi delle norme vigenti; l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme mediante **atto di recupero** di cui all'art. 38-bis, D.P.R. n. 600/1973.